

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2021 — Laroni / Parlamento(Causa T-415/19) ⁽¹⁾

[«Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della deliberazione n. 14/2018, in materia di pensioni – Modifica dell'importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Correlativa modifica, da parte del Parlamento europeo, dell'importo delle pensioni di alcuni ex deputati europei eletti in Italia – Decesso del ricorrente – Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto – Non luogo a statuire»]

(2021/C 228/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nereo Laroni (Venezia, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della nota dell'11 aprile 2019 redatta dal Parlamento e riguardante l'adeguamento dell'importo delle pensioni di cui il ricorrente beneficia a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 295 del 2.9.2019.

Ordinanza del Tribunale dell'8 aprile 2021 — CRII-GEN e a. / Commissione(Causa T-496/20) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Domanda di riesame ai fini della revoca o della modifica dell'approvazione – Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rigetto – Atto non impugnabile»]

(2021/C 228/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) (Parigi, Francia), e altri 6 ricorrenti, i cui nomi sono riportati in allegato all'ordinanza (rappresentante: C. Lepage, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, G. Gattinara, I. Naglis e G. Koleva, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 17 giugno 2020 che respinge la domanda dei ricorrenti, proposta a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1), e volta ad ottenere la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza attiva glifosato.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Bayer Agriculture BV.
- 3) Il Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati alle spese, fatta eccezione per quelle sostenute dalla Bayer Agriculture, attinenti alla sua domanda di intervento.
- 4) La Bayer Agriculture sopporterà le proprie spese afferenti alla sua domanda di intervento.

(¹) GU C 329 del 5.10.2020.

Ricorso proposto il 22 marzo 2021 — RG / Consiglio**(Causa T-157/21)**

(2021/C 228/41)

*Lingua processuale: l'inglese.***Parti**

Ricorrente: RG (rappresentante: R. Purcell, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 (¹) relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (²), nella misura in cui la decisione applica provvisoriamente all'Irlanda la parte terza, titolo VII, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, affermando che il Consiglio ha agito in assenza di competenza, in violazione di un requisito procedurale fondamentale, e in violazione dei Trattati, nell'adottare una decisione che aveva lo scopo di vincolare l'Irlanda nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza un esplicito consenso ai sensi del protocollo 21.

- Il protocollo fa parte del diritto primario dell'Unione. Esso rispecchia altresì una disposizione democratica chiave nel diritto costituzionale irlandese;
- il testo del protocollo 21, e la sua disposizione corrispondente nella Costituzione irlandese, dimostrano che l'Irlanda conserva una competenza esclusiva nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;